



**ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI ANNI QUATTRO PER LA
FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO E
PRESTAZIONALE PER LA MANUTENZIONE
DELLE STRADE PROVINCIALI
PERIODO 2025-2028**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

I Progettisti e collaboratori al RUP:

Geom. Monica Ceccanti

Geom. Mirko Mazzeschi

Il Responsabile Unico del Progetto:

Arch. Massimo Betti

Siena, aprile 2025

Elaborato N. **2**

CAPITOLO I

- SEZIONE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di conglomerato a freddo (sfuso e in sacchi) e prestazionale (in sacchi) per la manutenzione delle strade provinciali delle quattro aree della Provincia di Siena.

L'accordo quadro, della durata di quattro anni, è concluso con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in base al quale saranno affidate le forniture a seguito di stipula di specifici contratti applicativi entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso accordo.

Nei prezzi delle forniture sono comprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura, comprensiva delle attività di imballaggio, carico, trasporto e scarico, compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Il prezzo della fornitura comprende inoltre il tempo di fermo veicolo per tutte le operazioni inerenti allo scarico ed allo smistamento del materiale.

La fornitura di cui in appalto sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36 2023 e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 36 2023.

Art. 2 Importo e durata dell'Accordo Quadro.

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in base al quale saranno affidate, a seguito di stipula di specifici contratti applicativi, le forniture di conglomerato a freddo e prestazionale usato per la manutenzione delle strade provinciali e regionali.

Le forniture saranno affidate mediante la stipula di singoli contratti attuativi con il contraente dell'Accordo Quadro entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso Accordo, in particolare applicando il ribasso d'asta di aggiudicazione.

La durata dell'Accordo Quadro è di quattro anni dalla data della stipula e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso. Pertanto, l'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

L'importo complessivo massimo delle forniture per la durata dell'Accordo Quadro ammonta a presunti **€ 700.192,23** (settecentomilacentonovantadue/23) IVA esclusa.

Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso i contratti attuativi dell'Accordo Quadro e l'ammontare effettivo utilizzabile sarà determinato sulla base delle somme annualmente stanziare a bilancio e rese disponibili dall'Amministrazione per le forniture previste dall'Accordo Quadro.

I prezzi dei vari articoli sono così desunti:

- Conglomerato bituminoso a freddo sfuso: voce TOS25_PR.P36.003.001 (prezzario Regione Toscana-Prov. Di Siena-2025)
- Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi: voce L.02.001.a (prezzario Anas 2025)
- Conglomerato bituminoso prestazionale in sacchi: voce L.02.001.b (prezzario Anas 2025)

L'importo stimato dell'Accordo Quadro per la fornitura, posto a base di gara, è pari a **€ 700.192,23**.

a)	FORNITURE:				
	forniture conglomerato a freddo + prestazionale	€	700.192,23	€	700.192,23
	Oneri sicurezza	€	0,00	€	0,00
	SOMMA FORNITURE TOTALE a)			€	700.192,23
b)	Importo previsto ai sensi dell'Art. 120 comma 9	€	140.038,45		
	TOTALE b)			€	140.038,45
c)	SOMME A DISPOSIZIONE:				
	versamento Anac	€	410,00		
	incentivo art 45 Dlgs 36/2023	€	16.804,61		
	IVA 22% sull'importo forniture	€	184.850,75		
	SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE c)	€	202.065,36	€	202.065,36
TOTALE IMPORTO PROGETTO: a) + b)+ c)				€	1.042.196,04

Le quantità specificate potranno subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, secondo quanto previsto art. 120, in conformità al D.Lgs.

36/2023 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

Nella fornitura non è inclusa la posa in opera del materiale, a cui provvederà direttamente l'Ente con proprio personale del servizio viabilità.

Ai sensi dell'art. 26 commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non è infatti prevista la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di mera fornitura di materiali che non implica rischi particolari di cui all'allegato XI. Tale documento potrà essere comunque redatto in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e comunque nel caso fossero individuati rischi di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo, in questa fase non prevedibili. Al momento non sono stati calcolati oneri per la sicurezza a causa di interferenza con altre lavorazioni o operazioni. Gli oneri derivanti da eventuali sovrapposizioni verranno calcolati al momento della soprappiunta causa mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità stimate per ogni prodotto sono da ritenersi come fabbisogno indicativo poiché l'attività di manutenzione stradale ed il consumo di prodotti ad essa correlata sono difficilmente quantificabili ex ante in quanto subordinati a fattori variabili. Pertanto, con riferimento alle quantità stimate, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno dell'erogazione della fornitura nell'ambito dell'intera durata dell'Accordo Quadro effettuata al meglio delle conoscenze attuali della Provincia di Siena. Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, ciascun Fornitore si obbliga a prestare le forniture sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale anche eventualmente incrementato.

Art. 3 Contratti Attuativi

Le singole forniture dei prodotti saranno affidate alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro e relativi allegati, mediante la stipulazione di Contratti Attuativi.

In particolare:

1. La Struttura, in via preliminare, procede alla definizione dell'oggetto della singola fornitura, compilando uno specifico elenco dei prodotti da ordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato, con l'indicazione dell'importo totale della fornitura, in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
2. Il Fornitore, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'Accordo Quadro, dovrà

eventualmente concordare con la Struttura condizioni specifiche del singolo Contratto Attuativo.

Per ciascun ordine il valore economico della consegna non potrà essere inferiore ad € 2.000,00 (duemila/00) Iva esclusa. Si precisa inoltre che non esistono vincoli sulle quantità di prodotti che il Committente può richiedere in ciascun Contratto Attuativo salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Gli ordinativi di fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Il numero dell'ordinativo
- I riferimenti della Struttura che emette l'ordinativo
- L'importo della fornitura
- I riferimenti per la fatturazione (codice IPA, Iban)
- Il CIG della procedura di gara
- Indicazione dei CPV relativi agli articoli di cui alla specifica fornitura
- Il codice, il nome e la descrizione del prodotto (così come riportati nell'elenco prezzi) e le quantità da consegnare (tale indicazione potrà essere contenuta in un elenco allegato)
- Il luogo della consegna dei prodotti richiesti
- Nominativo del referente dell'acquisto con recapito telefonico

Art. 4 Modalità di stipulazione dei contratti attuativi

I contratti attuativi dell'Accordo Quadro sono stipulati "a misura", come definiti dall'All I.7 D.Lgs. 36/2023 entro i limiti e le condizioni fissate dall'Accordo.

L'importo di ogni contratto attuativo dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi unitari, di cui all'elenco posto a base di gara, il ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice, sino alla concorrenza della somma massima di € 700.192,23 (settecentomilacentonovantadue/23) Iva esclusa.

La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà affidare al contraente dell'Accordo Quadro la fornitura di tutte le tipologie di materiale rientranti nell'Accordo medesimo.

I contratti attuativi saranno stipulati secondo quanto disciplinato all'art.18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro definisce altresì la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Committente dei singoli contratti attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei medesimi.

Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura il quale, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si impegna a sostenere anche i successivi contratti attuativi basati sulle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro stesso, nel presente capitolato e nei documenti di gara.

Le caratteristiche tecniche minime della fornitura dovranno rispondere ai requisiti specificati negli articoli seguenti nonché a quelle individuate specificatamente per ogni singolo prodotto segnalato all'interno del "listino prezzi".

Sono inoltre incluse nell'oggetto della presente fornitura tutte le prestazioni previste dai successivi articoli.

Art. 5 Requisiti di Partecipazione

Alla gara di appalto potranno partecipare gli operatori economici indicati all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto ed in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94, 95, 96 e 97 del Codice.

I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Aver effettuato nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni di gestione almeno tre forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura per un valore complessivo non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00).
- b) iscrizione, ai sensi dell'art. 1, co. 53, lett. i-quater), L. 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico
Oppure aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico

Art. 6 Termini e luoghi di consegna

Le consegne delle forniture, dovranno saranno effettuate presso i seguenti Magazzini Provinciali:

Area 1:

1. Magazzino stradale di Monteriggioni, Loc. Badesse, via della Resistenza 117 (43.383809, 11.271662);
2. Magazzino stradale di Castelnuovo Berardenga, SP 7 del Chiantino (43.331659, 11.506671);
3. Magazzino stradale di Castellina in Chianti, SP 51 (43.456951, 11.289776);

Area 2:

1. Magazzino stradale di Poggibonsi, loc. Tre Vie, SP 1 di San Gimignano; (43.470719, 11.128836)
2. Magazzino stradale di Sovicille, loc. Ampugnano, SP 105 di Ampugnano; (43.265509, 11.259962)
3. Magazzino stradale di Chiusdino Loc. Montebello, SP 73 bis Senese Aretina; (43.214090, 11.153923)

Area 3:

1. Magazzino stradale di Montalcino, SP 55 della Badia di S. Antimo (43.045797, 11.496173);
2. Magazzino stradale di San Giovanni d'Asso, SP 14/d Traversa dei Monti (43.150651, 11.585983);
3. Magazzino stradale di Sinalunga. Via Turati n°6 (43.217599, 11.753269)

Area 4:

1. Magazzino stradale di Montepulciano, SP 30 della Chiana; (43.064768, 11.876737)
2. Magazzino stradale di Abbadia San Salvatore, Loc. Zaccaria, SP 18/a del Monte Amiata (42.909568, 11.672165)
3. Magazzino stradale di Radicofani, SP 478 di Sarteano (42.895560, 11.764408)

Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 previa preventiva comunicazione al Capo Cantoniere indicato, anche previo accordo telefonico.

Le forniture potranno essere richieste anche contemporaneamente da più magazzini; pertanto, il Fornitore dovrà essere organizzato in modo da soddisfare tutte le richieste in contemporanea nei

tempi previsti dal presente capitolato.

Le forniture si intenderanno a spese ed oneri a carico della Ditta e dovranno avvenire entro 10 giorni dall'esecutività del contratto attuativo. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto in conformità all' art. 18 D.Lgs. 36/2023.

In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui ai successivi articoli.

Art. 7 Documentazione delle consegne

Alle consegne della fornitura dovrà essere presente, al fine di verificare il corretto recapito dei colli sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il referente organizzativo (Capo Cantoniere) individuato dall'Amministrazione.

La documentazione richiesta dovrà essere:

- Scheda tecnica del materiale (distinta per tipologia).
- Scheda di sicurezza del materiale.
- Certificazioni di qualità.
- Documento di trasporto (D.D.T.)

Art. 8 Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'Allegato II.14-art. 31, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

La nomina del Direttore dell'esecuzione interverrà contestualmente all'atto di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Art. 9 Modalità di esecuzione

L'Appaltatore deve effettuare le forniture dei beni oggetto di appalto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.

L' Ente acquisisce la proprietà dei beni oggetto di appalto solo dopo che gli stessi siano stati consegnati e verificati da parte del Direttore dell'esecuzione o suo delegato con le modalità indicate agli articoli del presente Capitolato.

Art. 10 Criteri di selezione del contraente dell'Accordo Quadro

L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dell'Accordo Quadro è definita attraverso una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, (START) della Regione Toscana, a norma di quanto consentito dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 procedendo alla selezione della migliore offerta ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo.

Art. 11 Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'Accordo Quadro

L'Appaltatore (inteso quale contraente dell'Accordo Quadro), con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nell'Accordo Quadro, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti, che dell'Accordo Quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 12 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione delle forniture di cui al presente Capitolato potrà avere inizio solo una volta sottoscritta il verbale di consegna redatto dal Direttore dell'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore.

Detto Verbale, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, verrà redatto non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, fatta salva la possibilità, in caso di urgenza, di procedere anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della verifica dei requisiti dell'art. 94 in conformità al D.lgs. 36/2023.

Art. 13 Verifiche di conformità

Entro 30 (trenta) giorni dal termine di ogni fornitura, verrà effettuata la verifica di quanto fornito tramite prove preliminari allo scopo di confermare la corrispondenza ai parametri e ai requisiti indicati dall'Ente e quant'altro l'Ente stesso, ritenga influente ai fini della regolare esecuzione della fornitura.

I risultati di dette operazioni dovranno risultare da appositi verbali di visita di conformità.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati alla verifica di conformità entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della PEC dell'Ente di notifica del rifiuto, ove l'Appaltatore non abbia presenziato alla verifica di conformità. Nel caso di inadempimento a tale obbligo si applicano le penali previste nel presente capitolato.

La conformità della fornitura non esonera comunque l'Appaltatore per eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che non siano emersi al momento delle operazioni di verifica della conformità ma vengano accertate in seguito.

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, la Direzione dell'esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità.

Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo una volta decorso il periodo prescritto dalla legislazione vigente. Decorso tale termine la conformità dei materiali si intende verificata, ancorché non sia intervenuto l'atto formale di approvazione della verifica.

I materiali offerti devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, alla durata prestabilita e a tutti i requisiti richiesti. Le caratteristiche elencate devono emergere dalle schede tecniche di prodotto e dalle schede di sicurezza. I materiali offerti in sede di gara dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti

oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'allegato II.5 al D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'all II.5, parte II a punto 8, nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà dimostrare, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

Alle operazioni di verifica l'Appaltatore può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'Appaltatore è considerata accettazione delle constatazioni e risultati cui giungono il Direttore dell'esecuzione e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati all'operatore economico, tempestivamente, a mezzo di PEC.

Art. 14 Resi

Nel caso di difformità qualitativa, ovvero di mancata corrispondenza fra i prodotti richiesti e i prodotti consegnati ovvero di prodotti viziati ovvero di prodotti difettosi ovvero di prodotti aventi requisiti non conformi a quanto previsto nei documenti di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata corrispondenza per nome commerciale, non integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti viziati o difettosi) e/o difformità quantitativa tra quanto previsto dal contratto attuativo e quanto consegnato dal Fornitore e risultante dal Documento di trasporto, anche se rilevate a seguito di prove e/o utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, il Committente invierà una contestazione scritta anche a mezzo e-mail, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso di attivazione della procedura di reso, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare i prodotti oggetto di reso e/o provveder alla loro sostituzione, senza aggravio di spesa per il Committente.

Art. 15 Ritiro dei resi in caso di difformità

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per il Committente, i prodotti che presentino difformità, concordando con il Direttore dell'esecuzione, le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione.

Superato il predetto termine, l'Amministrazione può procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente presso altro Operatore economico ed addebitando l'eventuale differenza al Fornitore.

Inoltre, se entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi per la consegna, decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, il Committente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I relativi costi saranno posti a carico del Fornitore e da questi rimborsati alla stazione Appaltante. Il Committente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi e della eventuale riconsegna.

Art. 16 Gestione dell'indisponibilità del prodotto

Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura oggetto della procedura, delle particolari esigenze che si intendono soddisfare con l'iniziativa in esame e considerata, altresì, la rilevanza del rispetto della tempistica di consegna e dei volumi necessari, determinati a seguito del rilevamento dei fabbisogni, la disciplina del presente Accordo Quadro prevede determinati strumenti che il Committente potrà utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l'effettiva e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o impossibilità della fornitura) ascrivibili alla sfera del Fornitore, sono considerati casi di inadempimento del Fornitore, a seguito dei quali il Committente procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi stipulati con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di aggiudicazione al soggetto che segue nella

graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara, potendo interpellare fino al quinto concorrente, nonché riservando, a tutela delle proprie ragioni, ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi con conseguente indisponibilità del Prodotto, potranno essere evitati dal Fornitore qualora lo stesso comunichi tempestivamente al Committente l'offerta di fornire un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- Copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
- Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE;
- Campionatura.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante.

Resta inteso che i tempi necessari per la comunicazione della richiesta di sostituzione da parte del Fornitore e per l'accettazione del Committente sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto, se la sostituzione del prodotto verrà accettata, potrà essere chiamato a rispondere comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

Il Committente procederà quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, il Committente avrà facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi già sottoscritti.

Si ribadisce che l'offerta al Committente di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del prodotto oggetto dell'Accordo Quadro è configurabile, da parte del Fornitore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- Sia offerto allo stesso prezzo dell'Accordo Quadro o minore;
- Rispetti i requisiti tecnici descritti nei documenti di gara;
- Non intacchi profili di concorrenza.

Art. 17 Referenti del Fornitore: responsabile della fornitura

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati al Committente nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile della Fornitura.

E' fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta esecuzione della fornitura.

In particolare, il Responsabile della fornitura dovrà essere in grado di:

- Rappresentare un idoneo referente per il Committente e per le strutture che emettono contratti attuativi;
- Individuare ed implementare le azioni necessarie per garantire la qualità dei prodotti forniti nonché il rispetto delle tempistiche richieste;
- Gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dal Committente.

Art. 18 Applicazione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM)

Per quanto riguarda la gestione delle forniture di conglomerato dovrà essere rispettato quanto previsto in riferimento ai Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.) di cui all'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e Decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in particolare il D.M. 05 agosto 2024 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione adeguamento delle infrastrutture stradali*", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024".

Per quanto invece riguarda gli imballaggi l'impresa aggiudicatrice dovrà provvedere ad utilizzare i seguenti requisiti:

a) che sia facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc);

b) che sia riciclabile in conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

Inoltre, gli imballaggi in materiale plastico sono realizzati per almeno il 30% con plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa, conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640. Le plastiche a base biologica sono in possesso di certificazioni sulla loro sostenibilità, ossia, ai fini di questo criterio, che garantiscano che l'origine della materia prima sia derivante da una attività di recupero o sia un sottoprodotto generato da altri processi produttivi, oppure che non originino da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'articolo 29 della Direttiva (UE) n. 2018/2001, quali quelle riconosciute dalla Commissione Europea.

I pallets dovranno essere conformi allo standard IPPC/FAO ISPM-15 (International Standards for Phytosanitary Measures n. 15), oppure essere pallets in legno reimmessi al consumo (usati, riparati o selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione

L'appaltatore dovrà fornire la documentazione richiesta nella Relazione CAM, allegata al progetto, per ciascuna fornitura.

Art. 19 Modalità di pagamento

Al termine della consegna di ogni ordine di materiale, sarà corrisposto all'Appaltatore il pagamento dell'ammontare della fornitura.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla presentazione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Si procederà ai pagamenti, con le scadenze sopraindicate, entro **30** (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture intestate alla Provincia di Siena, Piazza Duomo, 9 – 53100 Siena, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'Allegato A della normativa sopracitata:

- Il codice CIG
- Il numero dell'impegno di spesa
- Gli estremi della Determina Dirigenziale
- L'indicazione della sede presso la quale è stata consegnata la merce;
- La descrizione del prodotto e l'indicazione del prezzo unitario relativo.
- Nominativo del RUP

I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche

da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

Codice univoco ufficio: UFJNCP

Nome ufficio: PROVINCIA DI SIENA

L'Ente è inoltre soggetto all'applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell'art.1 del D.L.n.50 del 2 aprile 2017 convertito in legge il 21 giugno 2017 con la L. n.96; le fatture dovranno pertanto recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Provincia procederà ad acquisire, in sede di emissione dei certificati di pagamento, l'Amministrazione appaltante ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà a trattenere sul certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti e/o alla sospensione dei pagamenti; la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del DPR in conformità al D.lgs. 36/2023 delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, la Provincia, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione.

Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare per la gestione finanziaria del presente appalto uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per i pagamenti per le spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00 (millecinquecento) è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'appalto. Gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità con apposita clausola inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di verifica di inadempienza a tali obblighi da parte dell'Appaltatore, l'Ente procederà quindi alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente

Art. 21 Revisione dei prezzi e Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Nei prezzi unitari del contraente dell'accordo quadro si intendono comprese e compensate tutte le spese, sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive, nessuna esclusa od eccettuata, che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione della fornitura e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni del Direttore dell'esecuzione della Fornitura.

Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è, ai sensi dell'allegato I.14 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. è quello emanato con D.G.R. n. 1406 del 25/11/2024 della Giunta regionale della Toscana che ha aggiornato il "Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2025" e del prezzario Anas 2025 per le voci mancanti.

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 60 (in materia di revisione prezzi) e 120 (in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i...

In relazione alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ed in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In materia di revisione dei prezzi, di cui all'art.60, comma 2, del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni.

Le modalità di applicazione della revisione dei prezzi sono disciplinate all'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'attivazione delle clausole della revisione dei prezzi, di cui all'art. 60 del Codice, sono inserite automaticamente dalla stazione appaltante, con cadenza 12 mesi.

Ai sensi dell'art. 6 dell'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'indice sintetico revisionale deve essere individuato dal progettista nei documenti iniziali di ogni contratto attuativo, in funzione delle forniture previste.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Ai sensi dell'art. 120 comma 3 del Codice, i contratti possono essere modificati, senza nuova procedura, se non superano le soglie di rilevanza europea e se il valore della modifica non supera il 10% del valore iniziale del contratto della fornitura, in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 22 Disposizioni per eventuali prestazioni aggiuntive

Qualora la Provincia, per mezzo della Direzione dell'esecuzione, richiedesse e ordinasse all'Appaltatore delle modifiche o variazioni, attribuibili a mutate esigenze della stessa, queste verranno liquidate sulla base o dei prezzi di contratto o di nuovi prezzi da concordare a misura, a giudizio della Direzione dell'esecuzione, a seconda della tipologia delle prestazioni aggiuntive. In nessun caso la Provincia procederà al pagamento di prestazioni non previste dal contratto di appalto e non autorizzate da un ordine a firma della Direzione dell'esecuzione.

Art. 23 Garanzia e manutenzione

L'Appaltatore garantisce i beni forniti da tutti gli inconvenienti, per un periodo di 1 (uno) anno, decorrente dalla data di consegna risultante dal Documento di trasporto.

L'Appaltatore è tenuto a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi e comunque a sostituire le forniture che non risultassero conformi alle richiamate caratteristiche tecniche, entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione.

Entro 60 (sessanta) ore dalla data di ricevimento della comunicazione (a mezzo PEC) con cui la Provincia notifica i difetti riscontrati, l'Appaltatore è tenuto ad adempiere provvedendo, ove necessario, a sostituire il materiale.

Qualora, trascorsi i termini suddetti, l'Appaltatore non abbia adempiuto ai suoi obblighi, la Provincia applicherà le penali previste nel presente capitolato. L'Ente si riserva inoltre il diritto di far eseguire da altre imprese la fornitura dei beni, addebitandone l'importo all'Appaltatore stesso.

I vizi occulti che si dovessero manifestare anche dopo il periodo di garanzia saranno risolti sempre a cura e spese dell'Appaltatore entro 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non assolva a tale obbligazione la Provincia provvederà in proprio, addebitando i costi dell'intervento all'Appaltatore stesso.

Art. 24 Garanzia da evizione

L'Appaltatore garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire alla Provincia il sicuro e indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere questa indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

Art. 25 Penali

In caso di inadempimenti da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni imposte dal presente Capitolato si applicheranno le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dai precedenti articoli. Ove il ritardo riguardasse l'intera fornitura e per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- b) in caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità dei beni forniti entro i tempi indicati dal presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel ripristino del materiale

La Provincia preleverà l'ammontare delle penali emettendo apposite fatture in esclusione IVA ex art. 15, DPR 633/72 e s.m. che saranno compensate in sede di liquidazione finale dei crediti dell'Appaltatore. Se questi mancano o risultano insufficienti, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui all'art. 29. In tali casi l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dall'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla decurtazione della stessa.

Qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura, di rifiuto della verifica di conformità e nelle altre ipotesi indicate nel presente Capitolato, la Provincia procederà all'incameramento della cauzione.

Sarà inoltre esperita l'azione in danno nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore spesa che la Provincia dovesse sostenere per il completamento della fornitura mediante il ricorso ad altre imprese.

Art. 26 Risoluzione di diritto del contratto

La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto di appalto nelle fattispecie di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto al verificarsi delle condizioni elencate al comma 2 del richiamato art. 122.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la Provincia accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, fisserà un congruo termine non inferiore a 10 (dieci) giorni entro il quale l'Appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, con decorrenza dalla data in cui l'Appaltatore riceve la formale comunicazione a mezzo PEC senza necessità di costituzione in mora o di ricorso all'autorità giudiziaria.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Art. 27 Recesso del contratto

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159 del 6 settembre 2011, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, con le modalità stabilite art. 123 in conformità al D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture ed effettua la regolarità delle forniture.

In caso di recesso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle forniture regolarmente effettuate ed accettate dalla Direzione dell'esecuzione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso

spese.

Art. 28 Subappalto

A pena di nullità, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto (salvo le ipotesi previste espressamente dall'art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023), l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle forniture oggetto del contratto di appalto.

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal Dlgs 209 del 31/12/2024.

L'appaltatore può affidare in subappalto le forniture in oggetto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36 /2023;
- all'atto dell'offerta siano state indicate le forniture che si intende subappaltare.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Il subappaltatore, per le forniture affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36 /2023 ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole contrattuali:

- l'indicazione che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- che il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11 del citato art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, la

stazione appaltante non provvede al pagamento diretto delle forniture eseguite dai subappaltatori e i pagamenti relativi alle forniture prodotte dal subappaltatore verranno effettuati dall' "Appaltatore" il quale è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'"Appaltatore".

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nonché le prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 29 Garanzia Provvisoria e Garanzia Definitiva

29.1 Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'art.106, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la partecipazione alla gara, il concorrente dovrà produrre una garanzia, denominata «garanzia provvisoria», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 2 per cento dell'importo a base di gara.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% o del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art.106, comma 3 del codice. L'importo della garanzia è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con la riduzione del 30% o del 50%, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

29.2 Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'art.117 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la sottoscrizione del contratto inerente all'accordo quadro di cui agli articoli 58 e 59, l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro.

L'importo della garanzia per la sottoscrizione dei contratti attuativi è pari al 5 per cento del valore dei

contratti stessi, con l'indicazione delle modalità di maggiorazione prevista, ai sensi dell'art. 117 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% o del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art.106, comma 3 del codice. L'importo della garanzia è ridotto del 20%, cumulabile con la riduzione del 30% o del 50%, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca da parte dell'Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità previsti dall'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

Art. 30 – Pari opportunità e inclusione lavorativa Art. 57 comma 2-bis ed Allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023 e relative penali.

Ai sensi dell'Articolo 1 dell'Allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023:

1. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (che occupano cioè oltre 50 dipendenti), ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel punto 1 e che occupano un numero pari o

superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici di cui al punto 2 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo punto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente punto è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. È requisito necessario dell'offerta, inoltre, l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Applicazioni delle penali

Ai sensi del comma 6 dello stesso Art. 1 dell'Allegato II.3, si prevede l'applicazione delle seguenti penali:

1) Per la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile entro la scadenza di sei mesi dalla conclusione del contratto, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

2) Per la mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione dell'offerta entro la scadenza di sei mesi dalla conclusione del contratto, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

3) Per il mancato rispetto dell'obbligo assunzionale della quota del 30% per l'occupazione femminile e del 30% per quella giovanile, è fissata una penale nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 31 Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e, nell'esecuzione della fornitura, dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

La violazione di tali disposizioni, comunque accertata dall'Ente, comporta la risoluzione automatica del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Ente o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Ente da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

A tale scopo L'Appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, apposite polizze RCT/RCO/RC-PROFESSIONALE, in cui venga esplicitamente indicato che l'Ente viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza RCT/O dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione).

L'Ente è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La polizza RC-PROFESSIONALE dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila).

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ente al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all'Ente l'eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.

Art.32 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12 del Codice dei Contratti.

Art.33 Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

Art.34 Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all'appalto ove l'Ente fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Siena, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 35 Trattamento dati personali

I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato saranno trattati dall'Ente nel rispetto di quanto previsto in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del già menzionato procedimento come previsto dalla normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, articoli 13 e 14.

Art. 36 Responsabile del progetto e accesso agli atti

Ai fini della presente gara, ai sensi dell'articolo 15 D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile del progetto è l'Arch. Massimo Betti, Dirigente del Settore Viabilità e OO.PP.

L'accesso agli atti della presente procedura di gara viene disciplinato in base gli articoli 35 e 36 D.lgs. n. 36/2023.

Art. 37 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Art. 38 Spese derivanti dall'Accordo Quadro

Sono a totale carico del Fornitore le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione dell'Accordo Quadro, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

CAPITOLO II

- SEZIONE TECNICA -

Art. 39 Caratteristiche e proprietà dei prodotti

Conglomerato bituminoso a freddo, del tipo tradizionale, sfuso e confezionato in sacchi.

Conglomerato bituminoso a freddo, adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto all'uso, confezionato del peso di kg 20, per operazioni urgenti a condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita la peso della miscela deve essere compresa tra il 5% e il 7%. Il materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (polished stone value) \geq di 46, con eventuale fresato idoneo nella percentuale massima del 30% opportunamente dosato fra di loro con pezzatura massima di 8 mm;
- posato in qualsiasi stagione.

Il prodotto una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei. Additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità. La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C. La stabilità Marshall (eseguita a 25°C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 giorni a 25°C in aria deve essere maggiore di 2,5 kN e la rigidità massima superiore a 0,6 kN/mm. Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno; il materiale steso deve durare almeno 6 mesi in ogni condizione d'uso.

Conglomerato bituminoso a freddo del tipo prestazionale confezionato

Conglomerato bituminoso a freddo, del tipo prestazionale, adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi, ecc. su pavimentazioni stradali pronto all'uso, confezionato del peso di kg 20, per operazioni urgenti a condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra il 5% e il 7%. Il materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (polished stone value) \geq di 46, con eventuale fresato idoneo nella percentuale massima del 30% opportunamente dosato fra di loro con pezzatura massima di 8 mm;
- posato in qualsiasi stagione.

Il prodotto una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei. Con l'aggiunta di fibre strutturali, senza aggiunta di composti organici volatili (C.O.V.) regolarmente utilizzabile anche in caso di pioggia e miscelati con bitume modificati da prodotti elastomerici. La stabilità Marshall (eseguita a 25°C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 giorni a 25°C in aria deve essere maggiore di 2,5 kN e la rigidità massima superiore a 0,5 kN/mm. La lavorabilità deve essere garantita tra -10°C e +50°C, resistente al sale di spargimento e ai cicli di gelo e disgelo. Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 2 anni; il materiale steso deve durare almeno 12 mesi in ogni condizione d'uso

Tutti i tipi di materiali devono risultare conformi alle caratteristiche tecniche, ai requisiti richiesti ed alla durata prestabilita.